

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 47

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.

(Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 30.12.2022)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

Art. 2 Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

Art. 3 Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 31/2020

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La crisi dell'economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;

2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;

3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;

4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;

5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014, con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;

6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al

preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 6 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19); le parole: " 31 dicembre 2021 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2023 ".
2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole: " 30 dicembre 2021 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 dicembre 2023 ".

Art. 2

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: " 30 dicembre 2022 " sono sostituite dalle seguenti " 30 dicembre 2023 " e le parole: " 31 dicembre 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2023 ".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: " 30 dicembre 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 dicembre 2023, " e le parole: " 31 dicembre 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2023 ".

Art. 3

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: " 30 dicembre 2022 " sono sostituite dalle seguenti " 30 dicembre 2023 ".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: " 31 dicembre 2022 " sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2023 ".

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.